

N. 11533/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6674 del 2014, proposto da:

Clerici Carlo Alfredo, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Invernizzi e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone, 44, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Velotti Patrizia, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, Via P.G. Da Palestrina, 47, come da procura in atti;

Lucarelli Loredana, n.c.;

per l'annullamento

della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 11/e4 – psicologia clinica e dinamica; di tutti i provvedimenti preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Patrizia Velotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 28 aprile 2014 e depositato il successivo giorno 16 maggio, il dott. Carlo Alfredo Clerici ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato a conclusione della procedura per ottenere l'abilitazione scientifica nazionale per professore di I e di II fascia nel settore concorsuale 11\E4 – Psicologia clinica e dinamica.

Il ricorrente, pur avendo superato tre mediane su tre dei prescritti indicatori bibliometrici, è risultato non abilitato, in quanto solo due commissari su cinque hanno espresso giudizio favorevole per l'abilitazione in II fascia, mentre nessuno dei commissari si è espresso favorevolmente per l'abilitazione in I fascia.

2. – Avverso tale esito della procedura il ricorrente insorge con quattro motivi di ricorso volti a contestare la mancata abilitazione in II fascia, nei quali denuncia, in sintesi, l'assenza di analiticità nella motivazione, specie con riferimento agli elevati valori riportati nel superamento delle tre mediane di riferimento (primo motivo); l'illegittima negazione dell'abilitazione in presenza dell'ampio superamento di tutti e tre gli indicatori di tipo quantitativo (le mediane, per l'appunto: secondo motivo); il travisamento dei fatti ed il difetto d'istruttoria, a fronte della completa declinazione dei propri titoli e delle proprie opere a parte del candidato (terzo motivo); la nullità per inesistenza della motivazione (quarto motivo).

Contro la mancata abilitazione in seconda fascia, poi, il dott. Clerici assume la contraddittorietà della motivazione, che pure dà atto del superamento delle tre mediane (quarto motivo) e, anche in questo caso, l'illegittima negazione dell'abilitazione in presenza dell'ampio superamento di tutti e tre gli indicatori di tipo quantitativo.

3. – Il MIUR si è costituito in giudizio, senza svolgere difese scritte.

Si è costituita l'intimata Patrizia Velotti, che ha affermato di non rivestire posizione di controinteresse, in quanto il dott. Clerici insorge soltanto contro il giudizio negativo riservatogli dalla Commissione, il cui eventuale annullamento non inficerebbe la posizione dei candidati abilitati.

Con ordinanza n. 4537/2014 l'istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta.

Il ricorrente ha presentato una memoria conclusionale; dopodiché, pur dando atto dell'assenza di memorie dell'Amministrazione, ha depositato anche una seconda memoria (che peraltro ha denominato "Puntualizzazioni").

4. – In occasione della pubblica udienza del 1° luglio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.

5. – Esso è fondato, e va accolto, con riferimento assorbente alle censure per cui la motivazione del giudizio collegiale e di quelli individuali emessi dai cinque Commissari manca del tutto della prescritta analiticità (primo motivo, in relazione alla mancata abilitazione in II fascia), e la

contraddittorietà rispetto al constatato superamento di tre mediane (quarto motivo, in relazione alla mancata abilitazione in I fascia).

Questa Sezione ha avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell'art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 222\2011) -che, come detto, prescrive una valutazione "analitica" delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.11430\2014).

E' infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell'elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).

Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell'avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.

Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all'abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 11500\2014).

Tanto più ciò deve accadere nel caso in cui vi sia stato il superamento di tre mediane, in quanto "seppur è vero che, secondo gli indirizzi già espressi da questa Sezione in precedenti pronunce (vedi, tra le più recenti, la sentenza n. 10559 del 2014) "le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall'Anvur" e che, "di norma, pertanto, l'abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito)", è altrettanto vero che, di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente, ex D.M. n. 76 del 2012, all'apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale" (TAR Lazio, sez. III, n. 482\2015).

6. – Pertanto, il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera "e", del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.

7. – Le spese seguono la soccombenza tra il ricorrente ed il MIUR, e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, mentre possono essere compensate tra le parti private.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato. Compensa le spese tra ricorrente e controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08/10/2015.